

**Convenzione per lo svolgimento in gestione associata della funzione dell'Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) ai sensi dell'art. 2, legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dell'art. 15, legge 7 agosto 1990, n. 241**

TRA

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di PADOVA in seguito denominata "Camera di commercio", avente sede legale in Padova – Piazza Insurrezione, 1/A, in forza della delibera di Giunta n. 32 del 26.03.2020, rappresentata dal Segretario Generale Roberto Crosta, nato a Piove di Sacco (PD) il 4.10.1969, cod. fis. CRS RRT 69R04 G693A

E

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di VERONA in seguito denominata "Camera di commercio", avente sede legale in Verona – Corso Porta Nuova, 96, in forza della delibera di Giunta n. 69 del 28.05.2020, rappresentata dal Segretario Generale Cesare Veneri, nato a Colognola ai Colli (VR) il 20.11.1957, cod. fis. VNR CSR 57S20 C8970

PREMESSO CHE

A - l'articolo 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, novellata da ultimo con D.lgs. 25 novembre 2016 n. 219, consente di svolgere singolarmente o in forma associata i compiti e le funzioni che la legge riserva alle Camere di Commercio, e l'art. 6 c. 1 della medesima legge che prevede che le Unioni regionali possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale;

B - l'art. 7 c. 4 del Decreto Ministeriale del 2/12/2016 prevede che "Le amministrazioni possono costituire l'OIV in forma associata in relazione alla natura delle funzioni svolte, all'ambito territoriale di competenza ovvero con l'amministrazione che svolge funzioni di indirizzo, controllo o vigilanza".

C - l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che «1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. – 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3.»;

D - l'articolo 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce in particolare al comma 2 che «gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili».

CONSIDERATO CHE

A - mediante lo svolgimento in forma associata delle funzioni, compiti e attività di cui al successivo articolo 4 le parti della presente Convenzione perseguono l'obiettivo di ottenere economie di scala nelle attività di valutazione del personale; gestire in modo uniforme l'applicazione dei sistemi di valutazione; adottare un percorso comune di sviluppo delle risorse umane (benessere organizzativo, sistemi di valutazione ecc.) e della qualità dei servizi offerti (rilevazioni di customer satisfaction); adottare indicazioni comuni sui temi delle misure di contrasto alla corruzione e della trasparenza amministrativa;

B - l'Organismo indipendente della Camera di commercio di Padova (di seguito "OIV"), costituito dal 2011 in forma monocratica, è il professor Massimiliano Longo, nominato, in seguito a procedura comparativa, con Deliberazione n. 15 del 17 marzo 2017 dalla Giunta per un triennio con scadenza 31 maggio 2020;

C - l'OIV della Camera di commercio di Verona è il professor Massimiliano Longo, nominato, in seguito a procedura comparativa, con Deliberazione n. 251 dell'8 novembre 2017 dalla Giunta per un triennio con

scadenza 2 dicembre 2020, pertanto di più immediata scadenza, fra tutte le Camere del Veneto, rispetto a quello della Camera di Padova;

D - considerato che la Giunta della Camera di commercio di Padova, con Deliberazione n. 32 del 26 marzo 2020 ha espresso parere favorevole ad una gestione associata dell'OIV con le altre Camere del Veneto e che il Comitato dei Segretari generali riunitosi presso la sede dell'Unioncamere Veneto il 17 aprile 2020 ha espresso parere favorevole per una gestione associata, che si attiverà a partire dalla scadenza dell'OIV di Verona per acquisire tutte le altre Camere al momento della scadenza dei rispettivi OIV;

E - preso atto dell'art. 33 "Proroga organi e rendiconti" del DL 23 del 8/4/2020 emanato nel contesto dell'emergenza sanitaria Covid-19 in atto, risulta opportuno in termini economici e gestionali a causa degli importanti adempimenti attribuiti all'OIV dalla normativa in questo periodo della programmazione (principalmente la validazione della Relazione sulla performance e l'Attestazione sugli adempimenti di trasparenza) la gestione associata dell'OIV di Padova con quello di Verona, fino al 2 dicembre 2020, data entro cui verrà conclusa la procedura di selezione comparativa per la gestione in forma associata per entrambe le Camere;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO  
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### **Articolo 1 - Generalità**

Le premesse, i considerato e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **Articolo 2 – Oggetto**

Con la presente Convenzione le Camere di commercio di Padova e Verona stabiliscono di costituire la gestione associata dell'OIV e ne definiscono le attività, le funzioni e i compiti, i loro rapporti e le rispettive obbligazioni.

#### **Articolo 3 - Costituzione e funzionamento della gestione associata dell'OIV**

E' costituito un OIV monocratico, in forma associata tra le Camere di commercio di Padova e di Verona, nella persona del Prof. Longo, dalla data della scadenza dell'attuale incarico presso la camera di Commercio di Padova, 31 maggio 2020, alla scadenza dell'incarico presso la Camera di Verona, 2 dicembre 2020.

#### **Articolo 4 – Funzioni e compiti dell'OIV**

Le attività svolte dall'OIV sono quelle previste dalla normativa vigente (D. Lgs. 150/2009) al quale essa attribuisce un ruolo fondamentale nel processo di misurazione e valutazione delle strutture e dei dirigenti e nell'adempimento degli obblighi di integrità e trasparenza posti alle amministrazioni

L'articolo 14 del D.Lgs. 150/2009 prevede che a tale organismo siano attribuiti i seguenti compiti:

- a) monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
- b) comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;
- c) validazione della Relazione sulla performance, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- d) garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi, nonché dell'utilizzo dei premi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) proposta all'organo di indirizzo politico-amministrativo della valutazione annuale dei dirigenti di vertice e di attribuzione ad essi dei premi;
- f) responsabilità della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica;
- g) promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- h) verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

Il DPR n. 105/2016 attribuisce inoltre le seguenti funzioni all'OIV:

- i) supportare l'amministrazione sul piano metodologico e verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale;
- l) verificare che l'amministrazione realizzi nell'ambito del ciclo della performance un'integrazione sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale;
- m) ai fini della valutazione della performance organizzativa, promuovere l'utilizzo da parte dell'amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti.

L'OIV per il suo funzionamento si avvarrà della struttura tecnica permanente per la misurazione della performance individuata all'interno di ciascuna delle due Camere di commercio.

#### **Articolo 5 – Costi di gestione**

La costituzione in forma associata non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi dell'art. 14 c. 1 del D. Lgs. 150/2009.

In merito al compenso da riconoscere all'OIV la Camera di Verona rispetterà gli impegni già assunti fino alla scadenza dell'incarico e la Camera di Padova gli impegni assunti con l'OIV secondo i parametri del precedente incarico giunto a scadenza.

Le Camere di commercio hanno facoltà di recedere dall'accordo entro i termini indicati all'articolo 7.

#### **Articolo 6 - Modifiche alla Convenzione**

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione potranno essere concordate tra le Parti ovvero proposte e motivate, per iscritto, dalla Parte interessata ed eventualmente accettate, per iscritto, dalle altre Parti.

#### **Articolo 7 - Durata della Convenzione e recesso**

La presente Convenzione produce effetti dalla data del 01 giugno 2020 fino al 2 dicembre 2020.

#### **Art. 8 - Privacy**

I sottoscrittori si impegnano, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali, al rispetto delle vigenti disposizioni in conformità del Regolamento UE n. 679/2016, per tutto ciò che sia inerente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4.

#### **Art. 9 - Risoluzione di controversie**

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e attuazione della presente convenzione. A tal fine tutte le controversie verranno deferite al servizio di mediazione e arbitrato della Camera arbitrale di Milano e risolte secondo il Regolamento di Mediazione da questa adottato.

In caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera arbitrale di Milano.

#### **Art. 10 - Imposta di bollo**

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite autorizzazione della Camera di commercio Industria Artigianato Agricoltura di Padova con provvedimento dell'Intendenza di Finanza n. 4307/2T del 04/04/1977, pari a € 32 (€ 16 ogni 100 righe)

Tutte le spese inerenti il presente contratto, quali registrazione in caso d'uso, copia, bolli ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico delle parti in misura uguale pertanto la Camera di Verona rifonderà la Camera di Padova il costo dell'imposta di bollo di sua spettanza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Li, 28 maggio 2020

PER LA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA Il Segretario Generale	PER LA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA Il Segretario Generale
--	--

<p>Roberto Crosta <i>(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 20, comma 1 bis)</i></p>	<p>Cesare Veneri <i>(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 20, comma 1 bis)</i></p>